

SANZIONI PECUNIARIE

(Comunicazione SEC 2005 (1658) e C (2012) 6106 final) :

Consistono in :

- una **penalità di mora giornaliera**
- ed**
- una **somma forfettaria**

calcolate sulla base di **3 criteri generali:**

1. Gravità dell'infrazione
2. Durata dell'infrazione
3. Capacità finanziaria dello Stato membro in causa.

PENALITA' DI MORA GIORNALIERA

Calcolo della **penalità di mora giornaliera** (PMg)

- Moltiplicare un **importo fisso di base** (lfb) pari a **640 euro al giorno** per un **coefficiente di gravità** (Cg - range da 1 a 20) e un **coefficiente di durata** (Cd - range da 1 a 3)
- Moltiplicare il risultato ottenuto per un **fattore fisso** che tiene conto e della capacità finanziaria dello Stato membro e del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio («**fattore n** » per l'Italia è pari a 16,72)

Formula

$$PMg = (lfb \times Cg \times Cd) \times n$$

Per l'Italia si va da un minimo di 10.700 € ad un massimo di 642.048 €

per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento a decorrere dalla pronuncia della Sentenza emessa ai sensi dell'art.260 del TFUE

SOMMA FORFETTARIA

Il metodo di calcolo della somma forfettaria consiste nella:

- Determinazione di una somma forfettaria minima fissa (*per l'Italia è pari a **8.863.000 €***)
- Elaborazione di calcolo che considera un **importo fisso di base** (*lfb 210 €*) moltiplicato per il **numero di giorni di persistenza dell'infrazione** (*g*), per un **coefficiente di gravità** (*Cg - range tra 1 e 20*) e per un **fattore fisso** («fattore n») che tiene conto della capacità finanziaria dello Sato membro (*per l'Italia è fissato a 16,72*)

Formula

$$Sf = (lfb \times Cg \times g) \times n$$

- Nella definizione della somma forfettaria sarà applicata questa formula di calcolo quando il suo risultato supera la somma forfettaria minima

Per l'Italia si va da un minimo di 3.089.856 € ad un massimo di 61.797.120 €

Legge 234 del 24 dicembre 2012 *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*

Articolo 43 : Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione Europea

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le **Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili**, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Legge 234 del 24 dicembre 2012 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Articolo 43 : Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i **poteri sostitutivi** necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.

4. **Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni** degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Direttiva 91/271/CEE

Causa C- 576/11

Sentenza del 28.11.2013 della Corte di Giustizia contro il Lussemburgo

Inadempimento alla Sentenza del 23.11.2006 (Causa C- 452/05)

Il Lussemburgo è condannato al versamento:

- della somma forfettaria di € 2.000.000
- una penalità di mora pari a € 2.800 per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento a decorrere dal 28 novembre 2013

MOTIVAZIONE

Sei impianti di trattamento destinati a servire agglomerati con oltre 10.000 a.e. (*il Lussemburgo ha designato l'intero territorio come area sensibile*) continuano a non essere conformi alle prescrizioni della Direttiva.

Nella Sentenza del 28.11.2013 contro il Lussemburgo la Corte sottolinea che

- Il mancato trattamento delle acque reflue urbane arreca un pregiudizio particolarmente grave all'ambiente.
- L'inadempimento accertato dalla prima sentenza del 2006 è persistito per circa sette anni, un arco di tempo eccessivamente lungo.
- Anche se deve riconoscersi che, per gli adempimenti da eseguire, erano necessari diversi anni e che l'esecuzione della menzionata sentenza è da ritenersi a buon punto.